

Roma, 13/06/2022

Con riferimento al Protocollo d'Intesa "criteri e modalità per la condivisione fra le parti sociali dei piani formativi" aggiornato al 22 novembre 2017 in vigore dal 1° gennaio 2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni tecnico operative per l'ideale ed efficace applicazione delle procedure di Verifica di Conformità dei Piani presentati dalle aziende a Fondimpresa a valere sul Conto Formazione.

La nota è organizzata per argomenti riferiti all'articolazione del Protocollo stesso (pubblicato sull'homepage del sito di Fondimpresa).

Art.1 a) – Accordo di condivisione del piano in aziende in cui è presente la RSU

Il testo dell'accordo dovrà evidenziare che la condivisione del piano formativo è avvenuta con la maggioranza delle RSU elette.

Pertanto, nel testo dell'accordo – preferibilmente nella pagina di apposizione delle firme – dovrà essere evidenziato che i firmatari rappresentano le "RSU a maggioranza".

Art.1 b) – Accordo di condivisione del piano in aziende in cui è presente una o più RSA¹

L'accordo è condiviso se la RSA firmataria, ancorché diversa da CGIL, CISL e UIL, sia destinataria della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente.

Tale condizione dovrà essere esplicitata nell'accordo.

Art.1 c) – Accordo di condivisione del piano in aziende prive di rappresentanza sindacale

Le Commissioni Paritetiche Territoriali in caso di diniego, anche dovuto a richiesta di modifica del piano, entro i 20 giorni dalla data di ricevimento del piano devono obbligatoriamente inviare il loro parere via email all'Articolazione Territoriale di riferimento e in copia conoscenza a Fondimpresa e all'azienda/alle aziende interessate.

A tal fine Fondimpresa ha attivato apposita email parericondivisione@fondimpresa.it a cui dovranno essere inviate le suddette comunicazioni.

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportato l'ID del piano, se disponibile, la denominazione dell'azienda proponente - o aggregante nel caso di interaziendali - richiedente la condivisione, il titolo del piano, puntuali motivazioni del diniego in relazione agli aspetti e ai contenuti del piano.

Relativamente alla data certa di invio della richiesta di condivisione, saranno ammesse Raccomandate AR, PEC e la presentazione tramite sistemi informatici dedicati rilascianti ricevuta contestuale di avvenuto invio laddove le Commissioni paritetiche di condivisione abbiano deciso di avvalersene.

In caso di piani interaziendali le suddette indicazioni relative ai punti a) e b) si applicano per ciascuna azienda partecipante al piano.

Art.1.f) – Commissione Paritetica Nazionale

Con l'aggiornamento dell'8 gennaio 2019 del Regolamento delle Attività, la Commissione Paritetica Nazionale ha un termine di 15 giorni per esprimere la condivisione del piano formativo. Tale termine decorre da quando il piano formativo inviato all'indirizzo PEC diviene conoscibile ai componenti della Commissione.

¹ Eliminazione in data 13/06/2022: "A tale accordo dovrà essere allegata la lettera formale di nomina da parte dell'organizzazione sindacale (o più lettere in caso di più organizzazioni sindacali)".

Entro il termine dei 15 giorni, dall'avvenuta ricezione da parte dei componenti, la Commissione è tenuta a formalizzare il proprio parere al presentatore rispondendo all'indirizzo PEC dal quale ha ricevuto il piano formativo. Ai fini del computo del termine dei 15 giorni, occorre considerare i giorni da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni del sabato, della domenica nonché dei giorni festivi.

La Commissione, laddove necessario, può richiedere l'integrazione della documentazione inviata con conseguente sospensione del termine. Il termine dei 15 giorni resta sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della ricezione dell'integrazione richiesta all'indirizzo PEC.